

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 68

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, PREARO, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, CRISTOFORI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEO, LATTANZIO, TANTALO**

*Presentata l'11 giugno 1968*

**Nomina di rappresentanti dei coltivatori diretti e degli agricoltori nei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento del credito agrario in Italia, affidato fondamentalmente alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, mostra ancora, nonostante il lungo periodo trascorso dalla promulgazione e la profonda evoluzione del settore agricolo, una sua validità, che ha consentito di innestare sul vecchio ceppo aggiornamenti, integrazioni e anche innovazioni coraggiose.

Il « programma di sviluppo economico » di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685, postula, tra l'altro, alla lettera e) del paragrafo 36 (ordinamento creditizio) « un più efficiente coordinamento del credito agrario ed un suo adeguamento alle esigenze di riconversione e di sviluppo della nostra agricoltura ». È chiaro che, per il conseguimento di questi fini, una più stretta collaborazione tra produttori agricoli e istituti di credito si rende necessaria ed è proprio in questa direzione che, a nostro avviso, occorre muoversi nel proporre ulteriori innovazioni all'ordinamento vigente.

Devesi peraltro constatare che una certa atmosfera di diffidenza si determina talvolta tra istituti di credito e operatori agricoli. Le esigenze di questi ultimi premono alle porte degli istituti e incontrano spesso resistenze per talune difficoltà formali, non sempre giustificate, che ancora permangono; e anche —

occorre riconoscerlo — per difficoltà obiettive che sovente ritardano o impediscono l'accesso al credito, nelle dimensioni che lo sviluppo economico nazionale reclama nel settore primario dell'agricoltura.

Incomprensioni ed ostacoli assumono particolare rilievo proprio nei territori di maggiore depressione, nei quali l'accesso al credito dovrebbe essere incrementato ed agevolato. A fugare l'atmosfera di diffidenza che assai spesso si determina tra istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario e imprenditori agricoli sarebbe pertanto necessario promuovere più stretti rapporti tra gli istituti stessi e le categorie agricole interessate ad accedere alle varie forme di credito agrario, di miglioramento e di esercizio. Per il conseguimento di questo fine occorrerebbe, a nostro avviso, chiamare a far parte di diritto, nei consigli amministrativi di detti organismi, rappresentanti delle categorie agricole imprenditoriali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie stesse.

I vantaggi reciproci che deriverebbero da questa collaborazione sono evidenti; ed è dalla certezza dell'interesse comune, a vantaggio dell'economia generale del Paese, che trae motivo di legittimità la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Sono chiamati a far parte dei consigli di amministrazione degli Istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, 4 rappresentanti delle categorie dei produttori agricoli di cui 2 dei coltivatori diretti, 1 degli agricoltori e 1 dei coloni e mezzadri, scelti dal Ministro dell'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative.